



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**Decreto n. 188 - 2018**

**Oggetto:** Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

*Publicato all'Albo in data 30 ottobre 2018*

**IL RETTORE**

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2018;
- **VISTA** la delibera del 25 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

**DECRETA**

È emanato il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento abroga il Titolo II e il Titolo IV del Regolamento per le attività formative post laurea e le attività di ricerca emanato con Decreto n. 33 – 2013 e revisionato con Decreto n. 14 – 2018.

Il presente Regolamento abroga inoltre, per quanto incompatibili, le disposizioni previste in materia di Corsi di dottorato dal Regolamento didattico della Scuola emanato con Decreto del Direttore n. 34 del 08/06/2006.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 30 ottobre 2018

**IL RETTORE**

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO  
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



## Sommario

<b>TITOLO I NORME GENERALI</b> .....	4
<b>Art. 1 - Finalità</b> .....	4
<b>Art. 2 - Disciplina</b> .....	4
<b>TITOLO II CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA</b> .....	4
<b>Art. 3 - Finalità</b> .....	4
<b>Art. 4 - Finanziamento</b> .....	4
<b>Art. 5 - Attivazione e disattivazione dei Corsi</b> .....	4
<b>Art. 6 - Convenzioni</b> .....	5
<b>Art. 7 - Organi</b> .....	5
<b>Art. 8 - Il Collegio dei docenti</b> .....	5
<b>Art. 9 - Il Coordinatore del corso di dottorato</b> .....	6
<b>Art. 10 - Ammissione ai corsi di dottorato</b> .....	6
<b>Art. 11 - Iscrizione ai Corsi di dottorato</b> .....	7
<b>Art. 12 - Organizzazione dei corsi di dottorato</b> .....	7
<b>Art. 13 - Diritti e doveri degli Allievi</b> .....	8
<b>Art. 15 - Incompatibilità</b> .....	9
<b>Art. 16 - Sospensione e decadenza</b> .....	9
<b>Art. 17 - Esame finale</b> .....	9
<b>Art. 18 - Commissione giudicatrice</b> .....	10
<b>Art. 19 - Titolo di dottore di ricerca</b> .....	11
<b>TITOLO III UTILIZZO BUDGET PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO</b> .....	11
<b>Art. 20 - Definizione</b> .....	11
<b>Art. 21 - Spese ammissibili</b> .....	11
<b>Art. 22 - Spese non ammissibili</b> .....	11
<b>Art. 23 - Modalità di utilizzazione</b> .....	11
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	12
<b>Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie</b> .....	12



## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito "Scuola", per il raggiungimento delle proprie finalità formative post-laurea, può attivare Corsi di dottorato ex art. 4 dello Statuto.

### **Art. 2 - Disciplina**

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l'attivazione dei Corsi di dottorato e le relative modalità di funzionamento.

2. Spetta ai Presidi delle Classi e ai Consigli di Classe far rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo della Scuola le eventuali modificazioni.

## **TITOLO II CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Art. 3 - Finalità**

1. La Scuola attiva corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, offrendo loro le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

### **Art. 4 - Finanziamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione federato stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:

- l'ammontare del fondo per il finanziamento dei dottorati di ricerca e la sua ripartizione;
- i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale;
- i criteri per l'esonero dagli stessi;
- l'importo, la durata e le modalità di pagamento delle borse di studio.

### **Art. 5 - Attivazione e disattivazione dei Corsi**

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di dottorato è presentata secondo le modalità stabilite dalla Scuola al Rettore dal Preside della Classe di appartenenza, sentito il Consiglio di Classe.

2. Il Rettore presenta le proposte al Senato accademico, che valuta e delibera l'attivazione o la disattivazione, sentito il Nucleo di valutazione federato e il Consiglio di amministrazione federato per quanto di sua competenza.

3. In relazione alle proposte di nuova istituzione o di rinnovo approvate dal Senato accademico, la Scuola avanza richiesta di accreditamento al Ministero.

4. Il Rettore, previa ricezione del decreto di accreditamento da parte del Ministero per i dottorati di nuova istituzione su conforme parere dell'ANVUR, emana il relativo bando.



5. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito della Scuola, sui siti europei e sul sito del Ministero e contiene:

- il numero complessivo dei posti coperti con borsa messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
- l'ammontare delle borse di studio;
- l'eventuale articolazione in curricula;
- i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

6. In caso di perdita dell'accreditamento di un Corso di dottorato, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, come conseguenza della perdita di uno o più requisiti, la Scuola ne sospende, con effetto immediato, l'attivazione del nuovo ciclo.

## **Art. 6 – Convenzioni**

1. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, struttura e attrezzature idonei, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è quella a cui spetta il rilascio del titolo accademico.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:

- l'impegno dei soggetti convenzionati ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
- l'apporto da parte di ciascun soggetto convenzionato in termini di: docenza, risorse finanziarie, strutture operative e scientifiche;
- l'eventuale contributo per la copertura di borse di studio.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con altre Università, anche straniere, è possibile istituire il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

4. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può inoltre costituire consorzi con altre Università italiane o straniere con la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto e con altri enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione o con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche di Paesi diversi, fermo restando che il titolo viene rilasciato dalla Scuola.

5. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca, di studio e di ospitalità correlate con i Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare specifiche convenzioni con i Collegi di merito e l'EDiSU di Pavia.

## **Art. 7 – Organi**

1. Sono Organi del corso di Dottorato: il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

## **Art. 8 – Il Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, costituito da almeno cinque componenti, è composto da professori di prima e seconda fascia, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al doppio del numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Nel caso in cui un corso di dottorato risulti costituito da più curricula, nel Collegio devono essere rappresentate le competenze relative a ciascun curriculum. È assicurato ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi con le modalità decise nel Regolamento elettorale della Scuola.



2. Le categorie di cui al comma 1 possono presentare al Consiglio di Classe di afferenza del corso di dottorato richiesta di partecipazione al Collegio dei docenti dello stesso. Le domande di partecipazione vengono valutate sulla base di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti. I componenti del Collegio dei docenti valutati vengono proposti dal Consiglio di Classe, sentito il Collegio dei docenti interessato, al Senato accademico per la relativa delibera.

3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e nello specifico:

- a. organizza i corsi e le altre attività del dottorato;
- b. individua un supervisore e l'eventuale co-supervisore, interno o esterno al Collegio dei docenti, che coordini l'attività di ciascun dottorando;
- c. approva il progetto formativo e di ricerca dei dottorandi, sentito il parere del supervisore;
- d. indica le strutture in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere;
- e. può autorizzare, su richiesta del dottorando, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso la Scuola o altre Università o enti di ricerca;
- f. può cooptare studiosi italiani o stranieri di chiara fama con la veste di esperti internazionali;
- g. può nominare un Vice coordinatore che coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni;
- h. svolge i compiti di cui agli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

4. Nel caso di convenzioni ai sensi all'art. 6, comma 1, la composizione del Collegio dei docenti può essere specificata negli accordi, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

5. Nei casi in cui non sia possibile la partecipazione della maggioranza dei componenti o non sia valutata come necessaria una discussione collegiale nel merito, il Coordinatore può procedere alla convocazione del Collegio dei docenti telematico.

### **Art. 9 – Il Coordinatore del corso di dottorato**

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno della Scuola.

2. Il Coordinatore:

- a. rappresenta il corso di dottorato nell'ambito del Consiglio di Classe;
- b. convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- c. è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- d. autorizza la partecipazione di studenti esterni quali uditori ai sensi dell'art. 19 del Regolamento generale della Scuola ai corsi attivati nell'ambito dell'offerta didattica del dottorato sentito il docente di riferimento.
- e. propone al Preside della Classe di afferenza il tutor assegnato per ciascuno dottorando per il relativo atto di attribuzione;

3. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, il Collegio dei docenti provvede alla nomina.

### **Art. 10 – Ammissione ai corsi di dottorato**

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica

2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:



- diploma di laurea (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea specialistica/magistrale;
- analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione e dal Senato Accademico

Ulteriori requisiti di ammissione possono essere decisi dalla Scuola in sede di pubblicazione dei bandi di concorso.

3. La Commissione giudicatrice è composta da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti.

4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.

5. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), secondo procedure definite dal Collegio dei Docenti in accordo con le norme vigenti.

## **Art. 11 – Iscrizione ai Corsi di dottorato**

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.

2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini contenuti nella comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

## **Art. 12 – Organizzazione dei corsi di dottorato**

1. I percorsi formativi dei corsi di dottorato prevedono le attività definite nel seguito:

- Attività di ricerca: ogni Allievo, affidato al coordinamento di un docente responsabile (supervisore) verrà avviato alla ricerca su specifiche tematiche, nell'ambito delle quali il supervisore possiede una consolidata esperienza documentata da una produzione scientifica di eccellenza e da contatti scientifici a livello nazionale ed internazionale;
- Corsi specialistici: ciascun corso di dottorato attiverà annualmente un certo numero di corsi specialistici, tenuti da docenti della Scuola e da docenti di alta qualificazione internazionale, nell'ambito delle tematiche proprie del corso medesimo, secondo il programma definito in sede di istituzione;
- Corsi brevi e cicli di conferenze: ciascun corso di dottorato potrà organizzare ogni anno corsi brevi e/o cicli di conferenze sia di contenuto specialistico sia di contenuto interdisciplinare, tenute da studiosi della Scuola o di altre Università o enti italiane o straniere di alta qualificazione.

2. Le attività formative potranno essere destinate ad ampliare la base culturale degli Allievi, anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, e ad affinarne la preparazione specialistica. Inoltre, possono essere previsti stage presso altri istituzioni di ricerca.





3. Le attività di cui al primo comma potranno essere svolte presso la Scuola, ovvero presso qualsiasi struttura convenzionata ai sensi dell'art. 6.
4. Ciascun corso di dottorato dovrà prevedere un numero minimo di ore di didattica o di crediti didattici che ogni Allievo dovrà acquisire nel corso del programma, frequentando corsi e sostenendo i relativi esami ove previsti. Tale numero minimo dovrà in ogni caso corrispondere almeno a 150 ore di didattica nell'intero ciclo.
4. Riconoscendo nella presenza di docenti e studenti stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di dottorato viene di norma svolta in lingua inglese.

### **Art. 13 – Diritti e doveri degli Allievi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo i casi previsti dalla normativa e da quanto specificato all'art. 15. I dottorandi devono svolgere a tempo pieno le attività comprese nel loro progetto formativo, approvato annualmente dal Collegio dei docenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente ed in sede di proposta di istituzione, presso le strutture della Scuola o con questa convenzionate.
2. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso l'ultimo anno il limite è abrogato.
3. I dottorandi devono frequentare i corsi e sostenere gli esami previsti per ciascun corso di dottorato, ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 4.
4. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
5. Al termine di ciascun anno accademico i dottorandi devono redigere una sintetica relazione sulla attività svolta e sottoporla al Collegio dei docenti per l'approvazione ai fini del passaggio all'anno successivo e della conferma della borsa; al termine dell'ultimo anno, la relazione (relativa all'intero ciclo) sarà correlata dall'indicazione del titolo finale e dall'*abstract* della tesi di dottorato. Il Collegio dei docenti verificherà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e valuterà l'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale.
6. In caso di valutazione insufficiente, il Collegio dei docenti può ammettere sotto condizione il dottorando all'anno successivo, indicando il termine entro il quale è tenuto a soddisfare i requisiti richiesti.
7. In caso di valutazione negativa o nel caso di mancata ottemperanza della richiesta di cui al comma precedente, il Collegio dei docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo, propone al Rettore la decadenza e ne dà comunicazione all'interessato.

### **Art. 14 – Borse di studio**

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. Le borse di studio hanno la durata del Corso Ph.D. di riferimento e sono conferite per il primo anno e confermate previa delibera di ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti dei singoli Corsi.
3. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno per attività di ricerca all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione al dottorando da parte del Collegio dei docenti.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, le cui modalità di attribuzione sono definite al titolo III.





5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con assegni di ricerca, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa. Gli Allievi potranno partecipare a concorsi per il conferimento di premi di studio banditi dalla Scuola e da altri Enti.

6. Il dottorando che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può ottenere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

## **Art. 15 – Incompatibilità**

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di master, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato in Italia e all'estero; il candidato è tenuto a comunicare il soddisfacimento di questo requisito al momento dell'iscrizione.

2. L'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le attività formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo all'interno del corso di dottorato, con successivo riconoscimento di ore di didattica o di crediti didattici per il dottorato, a giudizio del Collegio dei docenti.

3. Il Collegio dei docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 primo comma, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificando e motivando la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Tali attività devono comunque essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Nella decisione del Collegio dei docenti che autorizza lo svolgimento di attività retribuite, dovrà, altresì, essere indicato la possibilità di incremento della borsa di cui all'art. 14, comma 3, tenendo conto dell'ammontare del compenso percepito dal dottorando.

## **Art. 16 – Sospensione e decadenza**

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria e può essere temporaneamente sospesa dal Rettore della Scuola, su richiesta dell'Allievo e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, per gravi e documentate ragioni.

2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.

3. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.

4. Un dottorando può essere dichiarato decaduto dal dottorato con atto del Rettore, su circostanziata proposta del Collegio dei docenti, per gravi e documentati motivi anche di ordine disciplinare.

5. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

## **Art. 17 – Esame finale**

1. La tesi di dottorato deve essere costituita da una ricerca originale del candidato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, è redatta preferibilmente in lingua inglese, ovvero in italiano o altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è comunque corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese.

2. La tesi è accompagnata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni ed è valutata da almeno due valutatori.



3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno accademico dell'ultimo anno di corso del Dottorato, una copia della tesi viene depositata dai candidati presso gli uffici della Scuola, che entro 60 gg, previa verifica antiplagio, invia la tesi ai valutatori.
4. I valutatori di cui al comma 2 sono scelti dal Coordinatore del dottorato, sentito il supervisore, tra docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
5. I valutatori, entro il termine indicato dal Coordinatore, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono al Rettore l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
6. Il Coordinatore, qualora il valutatore non rispetti il termine di cui al comma precedente, può procedere alla sua sostituzione.
7. Trascorso il periodo di cui al comma 5, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
8. La discussione pubblica si svolge dinnanzi ad una Commissione giudicatrice di cui all'art. 18.
9. Al termine della discussione pubblica, la Commissione approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale.
10. Un'eventuale assenza all'esame finale può essere giustificata dal Collegio dei docenti a fronte di un'idonea documentata motivazione. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
11. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la presenza all'esame finale, nomina un'apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 18, oppure ammette il candidato agli esami previsti per la sessione successiva.
12. In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
13. Nel caso di Corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità dell'esame finale possono essere previste negli accordi stessi.

## **Art. 18 – Commissione giudicatrice**

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore su proposta congiunta del Coordinatore e del Preside della Classe di afferenza entro 30 giorni dalla proposta dei valutatori sull'ammissione alla discussione pubblica o, in caso di programmazione annuale delle sessioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima proposta sull'ammissione alla discussione pubblica dei candidati della sessione.
2. La Commissione giudicatrice è formata da almeno tre componenti, che non siano anche componenti del Collegio dei docenti, scelti tra professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori e da altrettanti supplenti, afferenti ad ambiti di ricerca attinenti al dottorato, anche di Università non italiane. La Commissione può essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
3. I valutatori di cui all'art. 17 possono essere componenti della Commissione giudicatrice.
4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente.



7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità di costituzione delle Commissioni esaminatrici possono essere previste negli accordi stessi.

## **Art. 19 – Titolo di dottore di ricerca**

1. Il titolo di “Dottore di Ricerca”, abbreviato con le diciture “*Dott.Ric.*” ovvero “*Ph.D.*”, si consegue con il superamento dell’esame finale ed è rilasciato dal Rettore della Scuola.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Il Collegio dei docenti, su richiesta del Dottore di Ricerca, dispone di rendere non pubblicamente accessibile parti della tesi in relazione all’utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. La Scuola cura inoltre il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

3. La Scuola può conferire il diploma di dottore di ricerca honoris causa (“Philosophy Doctorate - Ph. D.”) nelle discipline in cui sono attivi corsi di dottorato. La deliberazione relativa è assunta dal Senato, su proposta del Consiglio di Classe di afferenza, deliberata nella composizione ristretta dei professori di prima e di seconda fascia; la delibera di proposta deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.

## **TITOLO III**

### **UTILIZZO BUDGET PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL’ESTERO**

#### **Art. 20 - Definizione**

1. Il presente Titolo si riferisce al budget di importo non inferiore al 10 per cento del valore della borsa da assicurare, a partire dal secondo anno, a ciascun dottorando per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.

#### **Art. 21 - Spese ammissibili**

1. Sono ritenute ammissibili, ai fini dell’utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti le attività di ricerca. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali (es. periodo all’estero); per l’acquisizione di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto; per l’acquisizione di beni, anche acquisti di supporti informatici per la ricerca; materiale di consumo, di piccola entità.

#### **Art. 22 - Spese non ammissibili**

1. Non possono essere coperte in generale le spese non finalizzate all’attività di ricerca scientifica e tecnologica, quali ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di arredi o attrezzature d’ufficio. Le spese per canoni o abbonamenti a riviste possono essere ammesse limitatamente alla durata dell’anno accademico o, quando non sia possibile, di un anno solare. Gli stessi limiti si applicano ai noleggi di attrezzature.

2. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l’entità del fondo posto in disponibilità.

#### **Art. 23- Modalità di utilizzazione**

1. L’utilizzazione del fondo è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore del dottorato e del Preside della Classe di afferenza, previo parere positivo del supervisore ove previsto. Nel caso di



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

viaggi e missioni la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere compilate e presentate a norma del Regolamento di missione della Scuola. Il dottorando che intenda effettuare spese a valere sul fondo è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo tasse incluse).

2. La richiesta di rimborso, indirizzata al Direttore Generale che ne disporrà la liquidazione, deve essere presentata utilizzando il Modulo, fornito dall'Amministrazione, allegando tutte le opportune pezze giustificative (documenti fiscali, scontrini, ricevute ecc.) intestate al richiedente.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione federato, è emanato con decreto del Rettore della Scuola ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

2. Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.